

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTIDA E L'ASSOCIAZIONE "PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CISANESE ONLUS" PER IL TRASPORTO ORDINARIO MEDIANTE AMBULANZA

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di Maggio in Pontida - Via Lega Lombarda, 30

TRA I SIGNORI:

- Dott. Nunzio Pantò nato a Venetico (ME) il 05.06.1966, residente a Bergamo – Via Promessi Sposi, 4, C.F. PNTNNZ66D05L735L, nominato, in forza del decreto n. 6 del 15.04.2016, quale Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pontida - Via Lega Lombarda, 30 - P. IVA 00655980167, di seguito indicato semplicemente con la denominazione 'Comune'
- Mario Parma, nato a Caprino Bergamasco (BG) il 26/03/1954, residente a Cisano Bergamasco - Via Volpana, 10/A, C.F. PRMMRA54C26B710N, nella sua qualità di Presidente dell'associazione "Pubblica Assistenza Soccorso Cisanese Onlus", avente sede in Cisano Bergamasco - Via Giovanni Pascoli, 2 - C.F. 91027820165, iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato sezione provinciale di Bergamo con provvedimento n. 1164 del 18/04/2002 al progressivo n. 21, di seguito indicata semplicemente con la denominazione 'Associazione';

PREMESSO CHE

- la Legge n. 266 del 11 agosto 1991, Legge quadro sul volontariato, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l'art. 1, comma 4 e 5 della Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dispone con norma di principio generale, che "gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato, ponendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del terzo settore, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza";
- l'Amministrazione comunale della Città di Pontida intende potenziare le prestazioni assistenziali gratuite offerte dal proprio Servizio Sociale introducendo il servizio di trasporto ordinario degli anziani, degli invalidi, dei malati, degli infermi e/o dei pazienti mediante ambulanza;

Tutto ciò premesso ed esposto, tra le parti costituite, munite degli occorrenti poteri,



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non è materialmente ritrascritta.

Art. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione garantirà al Comune il trasporto ordinario, gratuito ed assistito, tramite ambulanza, dei cittadini italiani residenti nella Città di Pontida (carta di identità con residenza Pontida).

2. L'Associazione garantirà altresì nell'arco dell'anno n. 3 (tre) servizi di assistenza di una giornata con ambulanza a manifestazioni generiche organizzate, gestite e/o patrocinate dall'Amministrazione Comune della Città Pontida secondo le indicazioni dell'Assessore di riferimento.
3. L'Associazione si impegna a trasmettere annualmente al Protocollo Generale del Comune l'elenco dei servizi effettuati in forza e per gli effetti della presente convenzione.

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente convenzione, con l'espressione 'trasporti ordinari' si designano quei trasporti che, pur essendo programmabili e perciò non urgenti, richiedono comunque indispensabilmente l'utilizzo dell'ambulanza.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono dunque compresi nell'espressione 'trasporti ordinari' il trasporto di infermi allettati bisognosi di effettuare visite mediche di controllo, nonché il trasporto di pazienti immobilizzati da gessature vaste e non trasferibili con automezzi privati.
3. Sono espressamente esclusi dall'espressione 'trasporti ordinari' i trasporti di pazienti dializzati.

Art. 4 – ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO

1. L'accesso gratuito al servizio di trasporti ordinari è disciplinato dalla seguente procedura:
 - Telefonata di prenotazione presso la sede dell'Associazione con almeno 36 (trentasei) ore di anticipo.

Art. 5 – EVENTUALI RIMBORSI SPESA A CARICO DELL'UTENZA

1. Il numero massimo di servizi di trasporto usufruibili gratuitamente nell'arco dell'anno della convenzione da ciascun cittadino è pari a n. 5 (cinque).
2. La gratuità di un servizio prestato in ambito della convenzione viene assicurata entro un limite di percorrenza di 100 (cento) Km comprensivi di andata e ritorno, con partenza dalla sede dell'Associazione.
3. In caso di superamento del suddetto limite verrà applicato a carico dell'utente un rimborso spesa pari al diritto di chiamata di € 25,00 (venticinque virgola zero zero) e di € 0,70 (zero virgola settanta) al Km per ogni Km eccedente i 100 (cento).
4. Si conviene, altresì, che per il trasporto è contemplato un periodo di fermo ambulanza gratuito non superiore a 120 (centoventi) minuti. In caso di eccedenza verrà applicato a carico dell'utente un rimborso spesa di € 20,00 (venti virgola zero zero) per ogni ora o frazione di ora.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. A fronte dell'impegno assunto all'art. 2 (due) della presente convenzione, il Comune provvederà ad erogare all'Associazione un contributo a titolo di rimborso spese pari a € 3.000,00 (tremila) annuo, da liquidarsi come segue:

- € 1.000 (mille) da versarsi entro il 31/12/2017;
- € 3.000 (tremila) da versarsi entro il 31/12/2018;
- € 2.000 (duemila) da versarsi entro il 31/05/2019.

Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla Associazione sono fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8.2 della Legge n. 266/1991.



Art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata biennale decorrente dal 01/06/2017 al 31/05/2019 e non è automaticamente rinnovabile.

Art. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle due parti di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera raccomandata, munita di idoneo avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
2. Il recesso da parte del Comune deve essere in ogni caso approvato previamente con una Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Pontida.
3. Sarà motivo di risoluzione della presente convenzione l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 2 (due) della presente convenzione da parte dell'Associazione e degli obblighi di cui all'articolo 6 (sei) della presente convenzione da parte del Comune.

Art. 9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Ogni controversia inerente l'applicazione, l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione e comunque ad essa conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 808 ter (ottocentootto ter) del Codice di procedura civile, devoluto ad un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri di cui uno nominato dal Comune, nella persona indicata con Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Pontida, uno nominato dall'Associazione ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri così nominati tra le persone iscritte all'albo degli arbitri e mediatori professionisti e, in mancanza d'accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
2. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Pontida, svolgerà la propria attività adottando la massima libertà di forme, fatta eccezione per l'obbligo di sentire entrambe le parti in contraddittorio.
3. Il lodo arbitrale dovrà essere comunque adottato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dal proprio insediamento.
4. Le spese per l'arbitrato irrituale saranno interamente sostenute dalla parte che nel lodo sarà dichiarata soccombente, salva decisione unanime contraria degli arbitri.

Art. 10 – REGISTRAZIONE

1. Le spese di bollo, scritturazione e registrazione della presente convenzione s'intendono e restano a carico del Comune.
2. La presente convenzione, resa in forma di scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione soltanto ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131.

Pontida, 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



Nunzio Pantò

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Mario Palma

**PUBBLICA ASSISTENZA
SOCCORSO CISANESE ONLUS**
24034 CISANO BERGAMASCO (BG)
Via Giovanni Pascoli, 2 - Tel. 035.4381285
Fax. 035.4363406 - Cell. 338.6579271
C . F . 9 1 0 2 7 8 2 0 1 6 5